



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 maggio 2015, n. 166

Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 51 del 09.02.2009 ad oggetto “L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Ampliamento del centro turistico “Fontana delle Rose”, sito in contrada Mattinatella del Comune di Mattinata - Proponente: Centro Turistico “Fontana delle Rose S.n.c.”

L'anno 2015 addì 5 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Ecologia sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Via - Vas, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota acquisita al prot. n. 10649 del 24.11.2011, Fontana delle Rose s.n.c. presentava istanza di proroga del parere di compatibilità ambientale, espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 51 del 09.02.2009 relativamente all'intervento di ampliamento del centro turistico ubicato in Mattinata, località Mattinatella.

Con nota prot. n. 11236 del 15.12.2011 l'Ufficio richiedeva in relazione alla proroga richiesta, così come previsto dalla vigente normativa in materia ambientale (l.r. n.17/2007, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), ai seguenti enti Autorità di Bacino della Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Mattinata, Ente Parco Nazionale del Gargano, eventuali elementi ritenuti di rilievo al fini della concessione della stessa.

L'Autorità di Bacino con nota prot. 1003/2012 rappresentava che le aree di intervento interessate dall'opera “sono classificate dal PAI vigente ad alta pericolosità idraulica e che ai sensi degli artt. 4 e 7 delle norme tecniche di attuazione del medesimo PAI l'intervento non può essere consentito. Detta nota era trasmessa da parte dell'AdB anche al proponente e al Comune di Mattinata (FG).

Con nota prot. n. 3688 del 07.05.2012 l'Ufficio comunicava al proponente, ai sensi dell' art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi al rilascio della proroga, rappresentando quanto evidenziato dall'Autorità di Bacino della Puglia.

Con nota prot. n. 6183 del 31 luglio 2012 l'Ufficio invitava l'autorità di bacino a far conoscere lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo per la ridefinizione delle aree di pericolosità idraulica nei luoghi in questione e se alla luce delle nuove perimetrazioni l'intervento proposto può ritenersi assentito. Società proponente proponente informava che il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del 18 novembre 2011 aveva approvato le nuove perimetrazioni idrauliche e che le stesse formalmente accettate dall'Amministrazione Comunale di Mattinata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15/02/2012, venivano trasmessa all' Autorità di Bacino dal medesimo Comune di Mattinata con nota prot. n. 2384 dell'08.03.2012.

Lo scrivente, con nota prot. n. 4183 del 31.07.2012 riscontrando le controdeduzioni pervenute, invitava l'Autorità di Bacino a far conoscere lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo per la ridefinizione

delle aree di pericolosità idraulica nei luoghi in questione chiedendo alla luce delle nuove perimetrazioni se l'intervento proposto potesse ritenersi assentito.

L'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 10686 del 7 settembre 2012 evidenziava la necessità, per poter esprimere il parere di propria competenza, di acquisire elaborati progettuali utili a comprendere, con la dovuta precisione l'ubicazione delle aree in progetto e la tipologia di interventi proposti;

Società proponente con nota acquisita al prot. n. 207 del 07.01.2014 trasmetteva solo allo scrivente i documenti di approfondimento già richiesti dall'ADB con nota n. 15039 del 19.12.2012 e redatti dall'amministrazione comunale di Mattinata.

L'Autorità di Bacino della Puglia con nota acquisita al prot. dello scrivente Servizio n. 1995 del 06.02.2014 evidenziava concorrenti e differenti criticità ritenendo che "il progetto vada rimodulato sviluppando i contenuti della presente istruttoria ai fini dell'ottenimento del parere di competenza che in base alla documentazione agli atti non può essere di compatibilità con il vigente PAI".

Alla luce di quanto premesso ai sensi di quanto disposto dell'art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. lo scrivente Ufficio con nota prot. 5798 del 18.06.2014 indiceva una Conferenza di Servizi per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, per il giorno 03.07.2014. Nel corso dei lavori il Presidente della conferenza precisava che la sopravvenuta normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale impone all'autorità competente il coordinamento dei pareri in materia ambientale e paesaggistica, nonché prevede che per l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica per le varianti ai piani urbanistici comunali nell'ambito dell'istruttoria svolta nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato l' Ing. Dibitonto evidenziava altresì la competenza della Provincia di Foggia in merito alla reiterazione della procedura di via a norma di quanto previsto dalla L. n. 40/2007, nonché del Comune di Mattinata per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS.

Preso atto che con nota del 18.06.2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 6623 del 15.07.2014 l'Ente Parco nazionale del Gargano rilevava di aver già espresso il proprio parere di competenza con nota prot. 1757 del 09.03.2007, evidenziando nel caso di modifiche sostanziali del progetto all'epoca analizzato fosse necessario acquisire nuovi pareri compreso quello di stretta competenza dell'Ente Parco.

Preso atto della nota del Servizio Foreste del 11.07.2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 7219 del 01.08.2014 che segnalava la necessità del rilascio di autorizzazioni al taglio boschivo in ossequio al Regolamento Regionale n. 10/2009, rappresentando altresì "soluzioni progettuali con il minor impatto sul suolo e sul suo equilibrio superficiale come - ad esempio - linee di trasporto energia elettrica aeree in luogo di quelle interessate";

Preso atto che Società proponente con nota del 05.08.2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 7452 del 08.08.2014 si opponeva al verbale di conferenza di servizi trasmesso con nota prot. 000657, lamentando la mancata trasmissione da parte dello scrivente degli elaborati in oggetto all'attenzione dell' ADB;

Rilevato che il Servizio scrivente con nota prot. 10263 del 04.11.2014, trasmetteva all' dell'Autorità di bacino della Puglia lo studio di compatibilità idraulica e geomorfologica al fine dell'espressione del parere di compatibilità al PAI.

Rilevato che con nota del 27.01.2015 acquisita al protocollo del Servizio n. 1413 del 03.02.2015 ADB evidenziava la necessità di acquisire diversi elaborati integrativi indicati nella prefata nota;

Preso atto che con nota prot. n. 4930 del 10.04.2015 acquisita agli atti dello scrivente con prot. n. 5563 del 24.04.2015 l' ADB a seguito delle integrazioni e degli elaborati presentati dal proponente rilasciava parere positivo di compatibilità al PAI vigente con prescrizioni;

Considerato che

La determinazione e la valutazione inerente alla possibilità di concedere o meno un atto che differisca nel tempo la sua validità ed efficacia giuridica, da un canto, costituisce esercizio di potestà amministrativa in senso ampio, dall'altro, anche in quanto collocandosi nell'ambito del contesto normativo-regolamentare inerente le valutazioni ambientali, non può non tenere conto dei mutamenti dei quadri di riferimento alla base dell'originario provvedimento ponendo l'amministrazione nel poterdovere di compiere una analisi sulla sopravvenienza o persistenza di elementi di fatto o di diritto ritenuti meritevoli di considerazione.

Nell'ambito dell'istruttoria svolta nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale che il proponente richiede di prorogare si evidenzia che:

- L'area di intervento rientra nella zona 2 del Parco Nazionale del Gargano ed è in prossimità del SIC "Testa del Gargano" (IT9110012);
- L'area di intervento risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e successivamente R.D. n. 1126 del 16/05/1926) [...] che non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, previa richiesta di autorizzazione;
- L'area di intervento risulta soggetta a vincolo faunistico;
- L'area di intervento risulta soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 22/2004, succ. modificato dal D.Lgs. n. 156/2006) è soggetta al vincolo espresso dalla Legge 1497/39, testo relativo alla protezione delle bellezze naturali, che individua le bellezze "soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico". La dichiarazione di interesse pubblico non comporta l'inedificabilità assoluta, ma l'obbligo di acquisizione di autorizzazione preventiva;
- L'area interessata dall'intervento è soggetta al vincolo espresso dalla Legge 431/85, conosciuta come la Legge Galasso;
- Per quanto riguarda il "PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio), approvato con delibera di Giunta Regionale n° 1748 del 15/12/2000, l'intervento proposto ricade in Ambito Territoriale Esteso "B": "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" Eventuali aree e immobili ricadenti in tale ambito, così come in ambito eccezionale "A", distinguibile "C" e relativo "D", sono soggetti a tutela del piano: "non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica (..); non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico (..); non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, (..), senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica (..) (art. 2.01 e 2.02 NTA)" (cfr. SIA pag. 13-14);
- L'area interessata dall'intervento ricade interamente in zona Fel ed Fe2 denominata "Verde ecologico di interesse ambientale-paesistico". Tali aree, come da art. 38.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, sono definite come aree "caratterizzate dal mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti", e, per la loro particolare ubicazione e natura, sono destinate in modo preminente "a funzione naturalistica del verde e degli spazi liberi" (cfr. SIA pag. 32);
- La zona collinare insiste sulle particelle catastali 43,44,100,101, 187, del Foglio 14, mentre la piana degli ulivi coincide sostanzialmente con la particella catastale 102 del Foglio 14", (nel PRG zona Fe2, Fe3)(cfr. SL4 pag.46).

Rilevato che

L'estrema sensibilità dell'area così come appare evidente anche dall'insieme dei vincoli su essa gravanti suggeriscono l'opportunità di procedere al rinnovo della procedura di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ai fini di una valutazione unitaria sotto il profilo ambientale e paesaggistico del progetto.

Considerato che a norma di quanto previsto dall'articolo 15 comma 4 della L.R. n. 11/2001 il termine della D.D. n. 51/2009 per la quale si chiede proroga dell'efficacia temporale risulterebbe comunque spirato;

Considerato altresì che la normativa richiamata, immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, prevede al comma 5 dell'art. 6 rubricato "Modifiche all'articolo 14 della l.r. 11/2001" che "L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l'estensione di validità temporale" lo scrivente Ufficio, ritiene non sussistenti i presupposti idonei per la concessione della Determinazione Dirigenziale n. 51 del 09.02.2009, fatta salva comunque la possibilità per il proponente di presentare una nuova istanza di VIA aggiornando il quadro ambientale;

Per quanto su esposto,

Il Dirigente del Servizio Ecologia

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente

richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere diniego alla istanza di proroga del provvedimento di cui Determinazione Dirigenziale n. 51 del 09.02.2009 ad oggetto "L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Ampliamento del centro turistico "Fontana delle Rose", sito in contrada Mattinatella del Comune di Mattinata - Proponente: Centro Turistico Fontana delle Rose S.n.c."

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e Vinca;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, alla Provincia di Foggia, al Comune di Mattinata, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'Ente Parco Nazionale del Gargano;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
